essere considerati come militari? Questo è lo schiarimento che io domando. Inoltre vorrei sapere da lui, se in caso di guerra i farmacisti, che esso e la Commissione vogliono considerare come impiegati civili, crederanno di non prestarsi e di andare a casa loro, come saranno trattati costoro? Come si provvederà alla loro mancanza? Potranno essere considerati come disertori? Diventeranno in tal caso militari? Questo è quello che io vorrei sapere. Insomma saranno essi degli esseri ambigui, che in tempo di pace saranno impiegati civili, ed in tempo di guerra saranno considerati come militari? Dovrebbero dunque reputarsi civili, per privarli dei vantaggi, e militari per farli soggiacere ai pericoli? Ecco il chiarimento che io domando all'onorevole ministro.

CORTE, *relatore*. Io dirò poche parole, per conto della Commissione, all'onorevole Della Rocca, il quale vorrebbe porci in contraddizione. Noi non vi siamo punto: le persone di cui si tratta rimangono soggette, in campagna, al Codice penale militare, nel limite dello stesso Codice; non per la diserzione, perchè l'impiegato civile non può disertare.

Ma l'onorevole Della Rocca deve sapere che, in campagna, i farmacisti non vanno nè devono andare al fuoco, ma bensì possono starne assai lontani; e non ho mai sentito dire che ci sia stato un farmacista ferito; e se anco ci fosse stato, questo individuo si sarebbe esposto senza bisogno.

L'onorevole Della Rocca non deve poi dimenticare, che con la legge nuova vi saranno molte persone che hanno pratica di farmacia, e che sono tenute a servire per obbligo di leva come soldati nell'esercito, dei quali per legge è stabilito che il ministro possa valersi durante la loro ferma in qualità di farmacisti, per cui è da credere che vi sarà sovrabbondanza.

Ma debbo aggiungere ancora una cosa.

L'onorevole Della Rocca non ha voluto notare quello che l'onorevole ministro della guerra gli ha detto oggi: che, cioè, in questo capo secondo dell'esercito permanente, sono compresi quei servizi i quali sono di natura essenzialmente militare, e che nel capo terzo poi sono compresi il servizio dei farmacisti, e tutti quei servizi per i quali non è necessario di avere degli impiegati militari; ma badi poi l'onorevole Della Rocca che vi sono delle categorie d'impiegati molto più alte forse di quella dei farmacisti, come, per esempio, il personale della giustizia militare, e quello delle poste, i quali vanno pure in campagna senza essere esposti, ed a nessuno è mai venuto in mente di considerare gli avvocati militari e gli impiegati postali come militari. Credo quindi che la misura proposta sia savissima.

Io desidererei pertanto che l'onorevole Della Rocca non insistesse, per non obbligarmi a muovere la questione pregiudiziale, essendo la questione già stata risolta l'altro giorno con un voto della Camera.

DELLA ROCCA. Non è stata risolta.

PRESIDENTE. Sì, lo è stata.

DELLA ROCCA. No: quella dell'assimilazione...

PRESIDENTE. L'onorevole Della Rocca insiste?

DELLA ROCCA. Insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Della Rocca propone che all'articolo 33 sia fatta un'aggiunta, che sarebbe la seguente:

Dopo aver detto: « il corpo sanitario si compone:

« *a*) Degli ufficiali medici;

« *b*) Delle compagnie di sanità, » vorrebbe si dicesse:

« *c*) Dei farmacisti. »

Ora l'onorevole relatore ha esposto alla Camera come tale questione sia stata risolta pochi giorni addietro, allorquando la Camera ha deciso che i farmacisti non dovessero essere ufficiali assimilati, e perciò propone la questione pregiudiciale sull'aggiunta dell'onorevole Della Rocca.

La questione pregiudiciale avendo la precedenza, la metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, è ammessa.)

Pongo ora ai voti l'articolo 33.

(È approvato.)

« Art. 34. Il *Comitato di sanità militare* è corpo consultivo del ministro della guerra nelle questioni concernenti il servizio sanitario dell'esercito. Non esercita comando diretto, ma deve di sua iniziativa studiare e chiamare l'attenzione del predetto ministro su tutto quanto può tornare a vantaggio del servizio sanitario militare.

« Si compone di:

« Un presidente (maggior generale medico);

« Quattro colonnelli medici;

« Un chimico (ufficiale medico, o farmacista) per le ispezioni chimico-farmaceutiche;

« Un ufficio di segreteria. »

Ha la parola il deputato Chiappero.

CHIAPPERO. Poichè dalle tonanti ed abbaglianti regioni dell'artiglieria e dei generali, anche oggi la Camera è chiamata a discendere nelle modeste regioni dei medici, degli infermieri, dei veterani, degli invalidi e dei farmacisti, io spero vorrà ancora sentirmi per breve momento a riguardo dei farmacisti per ciò che riflette l'articolo 34.

PRESIDENTE. Ancora dei farmacisti?! (*Ilarità*)

CHIAPPERO. Ancora dei farmacisti.

Al quinto comma dell'articolo in esame è detto: « Un chimico (ufficiale medico, o farmacista) per le ispezioni chimico-farmaceutiche. »

Dirò innanzitutto che di questo articolo io non trovo il raffronto nel primitivo progetto ministeriale. Trovo bensì che la Commissione ha proposto nella sua relazione, la redazione che ora si riproduce.

Non mi fa maraviglia che l'onorevole ministro della guerra, nell'articolo riflettente il Consiglio sanitario militare, non abbia posto nel novero dei componenti il medesimo un ispettore di farmacia, perchè, avendo